

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

L.R.04.02.2016 n.2 "Riordino del sistema delle autonomie locali"

Area Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

N. 54/LP **DEL 24/10/2016**

OGGETTO: **PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE DEL COMUNE DI SIDDI. ESITO DELLA PROCEDURA E PARERE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE**

**IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ COMPETENTE PER LA V.A.S.,
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

Premesso che:

- con Decreto dell'Amministratore Straordinario n.5 del 25/07/2016 è stato nominato Dirigente dell'Area Lavori Pubblici il Dott. Ing. Fulvio Bordignon;

Visti:

- la Legge Regionale del 12 giugno 2006, n. 9, "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali", ed in particolare l'articolo 49, modificato con Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3, che conferisce alle Province le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale, sub-provinciale e provinciale;
- la Legge Regionale del 04 febbraio 2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" e, in particolare l'art.24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali" e l'art.25 "Circoscrizioni provinciali" comma 1, lett.a) in cui si stabilisce che le circoscrizioni territoriali delle Province della Regione Sardegna variano, con l'individuazione della circoscrizione territoriale della Provincia del Sud Sardegna;
- la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii con particolare riferimento alla Parte II, recante "Procedure per la valutazione ambientale strategica" (VAS);
- le Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/51 del 14/12/2010;
- la Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale";
- la Comunicazione del Comune di Siddi, acquisita al protocollo dell'Ente n. 7863 del 08/07/2016, con la quale si richiedeva l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del "Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione" ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii ;

Considerato che:

- in base al combinato disposto dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii e dalla DGR n. 44/51 del 14/12/2010 l'Autorità competente cui compete l'adozione del provvedimento di assoggettabilità a VAS è rappresentata dalla Provincia territorialmente competente;
- in base all'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., i piani attuativi degli strumenti urbanistici comunali ricadono tra i piani e programmi che sono sottoposti a verifica di assoggettabilità per permettere alla autorità competente di valutare l'esistenza di possibili impatti significativi sull'ambiente;
- a seguito di riorganizzazione interna dell'Ente il Dott. Ing. Fulvio Bordinon subentra come responsabile del procedimento sostituendo nella presente procedura il precedente responsabile del procedimento Dott. Mariano Cabua;
- con nota del 08/07/2016. prot. N.7863, il Comune di Siddi in qualità di autorità procedente per la VAS ha trasmesso i seguenti elaborati:
 - a) Rapporto preliminare ambientale, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e secondo le indicazioni dell'Allegato I alla parte seconda dello stesso D.Lgs. n. 152/2006;
 - b) Copia in formato digitale degli elaborati tecnici e cartografici del piano attuativo.
- il "Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione" è un piano attuativo dello strumento urbanistico comunale (PUC) che interessa parte della zona urbanistica A e parte della zona Urbanistica B come individuata dal piano urbanistico comunale vigente e riguarda l'area del centro urbano circoscritta dal perimetro individuato ai sensi dell'art. 52, comma 2, delle N.T.A. del Piano paesaggistico regionale (P.P.R.);
- in collaborazione con l'autorità competente si è provveduto ad individuare i soggetti competenti in materia ambientale e ad inviare loro i documenti di cui sopra con nota ns prot. 8103 del 18.07.2016 e successiva nota integrativa ns prot. 9426 del 02.09.2016 al fine di acquisirne il parere di competenza ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
- Il piano in esame costituisce variante del piano particolareggiato del centro storico all'interno del centro di antica e prima formazione aggiornando lo stesso all'Art. 52 del PPR. Le finalità del piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione del Comune di Siddi, desunti dal rapporto preliminare, possono essere riassunte nei seguenti obiettivi generali e specifici :

Obiettivi generali

- a) *Recupero e riappropriazione dell'identità culturale dell'abitato storico da parte della Comunità.*
- b) *Rigenerare e ricostruire un tessuto edilizio coerente con quello generatosi storicamente mediante azioni di conservazione e restauro, con l'eliminazione degli elementi incongrui al contesto storico tradizionale in armonia con le indicazioni e prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale.*
- c) *Recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio storico che con la riscoperta e appropriazione della componente agricola da parte della comunità generi un nuovo elemento di sviluppo dell'economia locale.*
- d) *recupero e l'individuazione degli elementi paesaggisti del contesto storico ambientale propri dei piccoli centri storici.*
- e) *dotare l'Amministrazione Comunale di un puntuale strumento correttivo di tutte le principali incongruenze rilevate nel processo di trasformazione e sostituzione del tessuto edilizio storico.*
- f) *il soddisfacimento dell'esigenza di identificare e recuperare la memoria storica di tutta una comunità riconoscibile nelle sue strutture più antiche.*

Obiettivi specifici

- g) la regolazione dell'attività edificatoria mediante il dettato di una serie di norme e prescrizioni finalizzate al recupero e alla salvaguardia del patrimonio storico-tradizionale esistente, contro processi di trasformazione incoerenti, la ricostituzione della matrice storica del tessuto edilizio;
- h) fornire una serie di norme per le ristrutturazioni e le nuove costruzioni per un corretto inserimento nel contesto.
- i) il risanamento al fine di una migliore utilizzazione del patrimonio medesimo per migliorare vivibilità dei luoghi e degli fabbricati.

Preso atto che:

- entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 12 comma 2 del DLGS 152/06 e ss.mm.ii sono pervenuti i seguenti pareri ambientali:
 - R.A.S. – Direzione Generale – Servizio Territoriale delle Opere Idrauliche di Cagliari nota di osservazioni prot.n. 31222 del 12/08/2016 (ns. prot.n. 8987 del 12/08/2016) che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. Si riporta il contenuto: *"In questa fase della procedura di VAS, non si ravvisa la necessità di fornire specifiche indicazioni rispetto alle competenze di questo Servizio ai sensi del Capo VII "Polizia delle acque pubbliche" del R.D. 523/1904. Si coglie l'occasione per ricordare che, in sede di redazione di progetti inerenti ad infrastrutture, opere, impianti, costruzioni ed attività assoggettati al sopraccitato R.D., dovranno sempre essere rispettati sia le disposizioni del regio decreto (con particolare riferimento al rispetto delle distanze minime delle opere dai corsi d'acqua censiti nel reticolo idrografico) sia gli indirizzi per la sistemazione della rete idrografica e quelli per la progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture regolati rispettivamente dagli artt.13 e 21 della normativa PAI, in combinato disposto con le previste dal D.M. 14/01/98 "Norme tecniche per le costruzioni". Le eventuali interferenze con il regime delle acque pubbliche di competenza dovranno essere autorizzate da questo Servizio ai sensi degli art.93 e seguenti del già citato R.D. 523/1904. Considerato che nel centro abitato di Siddi esistono due tratti tombati (Canale Scabiarriu e canale Fontanedda, come evince da repertorio dei canali tombati del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), si rammentano, inoltre, gli adempimenti contenuti nella "Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali tombati esistenti (art.22 delle Norme di attuazione del PAI), così come rettificata con Deliberazione n.2 del 27/10/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale".*
 - R.A.S. - A.D.I.S - nota di osservazioni prot.n. 8694 del 08/09/2016 (ns. prot.n. 9669 del 08/09/2016) che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. Si riporta il contenuto "L'art.8, comma 2 delle Norme di attuazione del PAI prevede che, indipendentemente dall'esistenza di aree perimetrale dal PAI, in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici anche di livello attuativo e di varianti generali agli strumenti urbanistici vigenti i Comuni- tenuto conto delle prescrizioni contenute nei piani urbanistici provinciali e nel piano paesaggistico regionale relativamente a difesa del suolo, assetto idrogeologico, riduzione della pericolosità e del rischio idrogeologico- assumono e valutano le indicazioni di appositi studi di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica, predisposti in osservanza dei successivi artt. 24 e 25, riferiti a tutto il territorio comunale o alle sole aree interessate dagli atti proposti all'adozione. Si ritiene che gli studi suddetti, la cui elaborazione è da riferire alle specifiche competenze professionali di ingegneri e geologi, debbano essere avviati fin dalle prime fasi di elaborazione dei contenuti degli atti di pianificazione, compresa la procedura di VAS".
- Non risultano aree perimetrale dal PAI all'interno del perimetro del centro di antica e prima formazione interessato dal piano attuativo oggetto della presente valutazione e che al momento come descritto dal rapporto preliminare sono in fase di redazione gli studi di cui all'art.8 delle N.A. del PAI estesi all'intero territorio comunale anche al fine di consentire all'autorità proponente di valutare l'inserimento delle indicazioni di detti studi all'interno della pianificazione urbanistica del territorio;
- l'art. 47 delle N.A. del PAI prevede che I comuni in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti generali e in sede di redazione degli strumenti urbanistici attuativi, stabiliscano che le trasformazioni dell'uso del suolo rispettino il principio dell'invarianza idraulica.
- il piani attuativo si inserisce all'interno di un piano urbanistico comunale non ancora sottoposto a VAS e non contiene attualmente opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa.

- Gli obiettivi del Piano attuativo sono coerenti con obiettivi di sostenibilità dell'ambiente costruito e si inseriscono coerentemente all'interno della più ampia disciplina generale di tutela e salvaguardia dell'edificato storico del centro urbano dettata dal Piano paesaggistico regionale (P.P.R.);
- a seguito dell'analisi del rapporto preliminare ambientale, dei contributi pervenuti dai "soggetti competenti in materia ambientale", valutata la portata dei potenziali impatti ambientali riconducibili all'attuazione del piano in esame, non si ritiene di assoggettare il piano alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) descritta negli art.13-18 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii;

Visti:

- l'art. 21 della L.R. n. 45/1989, che definisce gli strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale (PUC) e l'art. 20 della stessa legge che regola la procedura di formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale e delle sue varianti;
- la nota n. 27359 del 14 maggio 2012 della R.A.S. - Direzione Generale della pianificazione urbanistica e territoriale e della vigilanza edilizia, con cui si comunica che, oltre all'approvazione ex art. 9 della L.R. 28/1998, i piani particolareggiati dei centri di antica formazione sono, in ogni caso, sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica secondo quanto stabilito dalle linee guida per la valutazione ambientale strategica dei piani urbanistici comunali di cui alla D.G.R n. 44/51 del 14 dicembre 2010;
- il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 Settembre 2006;
- le Norme di attuazione del piano per l'assetto idrogeologico (PAI) della Regione Sardegna e in particolare l'articolo 8 "Indirizzi per la pianificazione urbanistica e per l'uso di aree di costa";
- il piano urbanistico provinciale vigente;
- l'art. 12 del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 23 Aprile 2015, n.8;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la Legge Regionale n. 2 del 04/02/2016;

DETERMINA

1. l'esclusione dalla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., del "Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione" del Comune di Siddi, in quanto trattasi di piano attuativo in adeguamento alle prescrizioni del P.P.R. volto al perseguimento della sostenibilità ambientale dell'ambiente costruito e alla tutela, salvaguardia e valorizzazione dei tessuti di prima e antica formazione.
2. che in sede di verifica di assoggettabilità a VAS, non sia opportuno richiedere e analizzare gli studi di cui all'Art.8 in quanto trattasi di fase preliminare all'avvio della valutazione strategica di cui all'art. 13 e seguenti del Dlgs n. 152/06 e ss.mm.ii. Qualora in sede di definizione degli studi di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica redatti in conformità all'art.8 delle NTA del PAI emergessero interventi pianificatori capaci di produrre effetti ambientali significativi non analizzati in questa sede e tali da disattendere le previsioni di piano così come descritte nel rapporto preliminare e negli elaborati di piano presentati dovrà effettuarsi un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;

3. Di disporre che il Comune di Siddi verifichi la presenza ed eventualmente integri all'interno del piano norme tali da osservare i principi dell'invarianza idraulica di cui all'art. 47 delle N.A. del PAI e le disposizioni in esso contenute.
4. Di disporre che il Comune di Siddi in qualità di autorità procedente tenga informata l'autorità competente sulle fasi di adozione e approvazione del piano, informando compiutamente circa i risultati e gli effetti di eventuali nuove previsioni di piano e/o modifiche che dovessero verificarsi in futuro ivi compreso l'invio delle note e /o relazioni istruttorie effettuate da tutti i soggetti coinvolti nel processo di approvazione del piano e della documentazione tecnica e cartografica degli studi redatti in conformità all'art.8 delle NTA del PAI;
5. Di condizionare l'esclusione dalla procedura di VAS del piano attuativo di cui al punto 1, al rispetto delle prescrizioni seguenti:
 - a. Il comune di Siddi in qualità di autorità procedente dovrà impegnarsi all'Attivazione di azioni di monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione del piano comunicando all'autorità competente il soggetto e la struttura responsabile della ricezione, archiviazione e catalogazione di tali dati anche al fine di condividerne la tipologia e le modalità di acquisizione;
 - b. In sede di attuazione degli interventi edilizi realizzabili secondo le previsioni di piano, dovranno essere osservate le prescrizioni sui rifiuti da costruzione e demolizione secondo quanto previsto dal D.Lgs n.152/06 e ss.mm.ii. I dati sulla produzione di rifiuti edili con particolare riferimento a quelli riguardanti la rimozione di strutture e manufatti contenenti cemento amianto dovranno essere catalogati ad opera del Comune di Siddi per ogni intervento edilizio realizzato a partire dall'entrata in vigore del presente piano. I dati così raccolti dovranno confluire all'interno delle azioni di monitoraggio previste dall'art. 18 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. per l'adeguamento del PUC al P.P.R.;
 - c. in sede di attuazione degli interventi edilizi si osservino le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo; I dati così raccolti dovranno confluire all'interno delle azioni di monitoraggio previste dall'art. 18 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. per l'adeguamento del PUC al P.P.R.;
 - d. Sebbene limitati dalle azioni di piano proposte, altri dati utili ai fini del monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione del Piano potrebbero essere quelli previsti dall'art. 37 della Legge Regionale n. 8 del 23 aprile 2015, che detta gli obblighi, in capo alle amministrazioni comunali, di monitoraggio degli interventi e delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel territorio in funzione degli incrementi volumetrici attuati. Fermo restando che tali dati dovranno comunque confluire nelle azioni di monitoraggio della più ampia VAS del PUC, si prescrive sin da ora di catalogarli se pertinenti e riguardanti le azioni previste dal piano particolareggiato in oggetto;
 - e. Il piano dovrà integrare quanto contenuto nelle osservazioni della nota STOICA prot. n. 31222 del 12/08/2016 (ns. prot. n. 8987 del 12/08/2016) e della nota A.D.I.S. prot. n. 8694 del 08/09/2016 (ns. prot.n. 9669 del 08/09/2016) che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. Di disporre che a seguito dell'approvazione definitiva del piano particolareggiato, l'autorità procedente proceda all'invio alla scrivente autorità competente degli atti e degli elaborati finali del piano approvato in formato cartaceo e digitale (pdf Shp e dwg);
7. Di vincolare il presente provvedimento di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del "Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione" del Comune di Siddi di cui all'oggetto al permanere delle linee di indirizzo e delle previsioni di Piano così come contenute negli elaborati tecnici e cartografici presentati a supporto del presente parere motivato. Le eventuali modifiche apportate al Piano in sede di approvazione definitiva che determinino un cambiamento alle previsioni ed alle linee d'indirizzo di Piano o che possano creare impatti sulle componenti esaminate nel Rapporto Preliminare, determinerà l'avvio di un nuovo procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Siddi, al fine di consentire la prosecuzione del procedimento di costituzione ed approvazione dello strumento di pianificazione urbanistica;
9. di precisare che l'esclusione dalla procedura di VAS non assolve gli adempimenti previsti dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) con particolare riferimento a quelli previsti dall'art. 8 delle N.A del PAI, che prevede indipendentemente dall'esistenza di aree perimetrate dal PAI, di appositi studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica, estesi alle aree interessate all'adozione e aventi la finalità di valutazione delle possibili alterazioni dei regimi idraulici e della stabilità dei versanti collegati alle nuove previsioni di uso del territorio, con particolare riguardo ai progetti di insediamenti residenziali, produttivi, di servizi, di infrastrutture.
10. di dare atto che l'esclusione dalla procedura di VAS non assolve a quanto eventualmente richiesto in precedenza o in futuro dagli altri Enti e dai soggetti competenti in materia ambientale;
11. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione prevista dalle norme vigenti e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
12. di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio provinciale e di diffondere il medesimo mediante pubblicazione sul sito web istituzionale alla voce Valutazione Ambientale strategica;
13. di disporre che il Comune di Siddi in qualità di Autorità procedente, provveda alla pubblicazione nel proprio sito web del presente provvedimento di verifica di assoggettabilità ed esclusione delle successive fasi della procedura di VAS.
14. Di trasmettere per opportuna conoscenza ai soggetti competenti in materia ambientale invitati a partecipare al procedimento copia del presente provvedimento;

Il Dirigente

Dott. Ing. Fulvio Bordignon

Allegati:

- R.A.S. – Direzione Generale – Servizio Territoriale delle Opere Idrauliche di Cagliari nota di osservazioni prot.n. 31222 del 12/08/2016 (ns. prot.n. 8987 del 12/08/2016);
- R.A.S. - A.D.I.S - nota di osservazioni prot.n. 8694 del 08/09/2016 (ns. prot.n. 9669 del 08/09/2016)